

IL BILANCIO 2018


di

Lelio Cacciapaglia

LE FORME DI BILANCIO CON DECORRENZA DAGLI ESERCIZI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2016

BILANCIO ORDINARIO	BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA	BILANCIO SUPER SEMPLIFICATO
IMPRESE DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI	IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI	MICRO IMPRESE
Articolo 2423 – 2428 c.c.	Articolo 2435-bis c.c.	Articolo 2435-ter c.c.
Attivo: > 4.400.000	Attivo: < = 4.400.000	Attivo: < = 175.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: > 8.800.000	Ricavi delle vendite e delle prestazioni: < = 8.800.000	Ricavi delle vendite e delle prestazioni: < = 350.000
N. medio dipendenti occupati nell'esercizio: > 50	N. medio dipendenti occupati nell'esercizio: < = 50	N. medio dipendenti occupati nell'esercizio: < = 5

Superamento di 2 dei predetti limiti



Per 2 esercizi consecutivi

BILANCIO ORDINARIO O ABBREVIATO?

ESEMPIO				
PARAMETRI	LIMITI	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3
TOTALE ATTIVO	4.400.000	4.560.000	4.150.000	3.900.000
RICAVI DELLE VENDITE	8.800.000	7.500.000	9.200.000	9.150.000
MEDIA DIPENDENTI	50	40	55	53
		↓	↓	↓
analisi id bilancio.eu		BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA	BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA	BILANCIO IN FORMA ORDINARIA


LE FORME DI BILANCIO CON DECORRENZA DAGLI ESERCIZI A PARTIRE
DAL 1° GENNAIO 2016

BILANCIO ORDINARIO	BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA	BILANCIO SUPER SEMPLIFICATO
IMPRESE DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI	IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI	MICRO IMPRESE
Stato patrimoniale	Stato patrimoniale	Stato patrimoniale
Conto Economico	Conto Economico	Conto Economico
Nota integrativa	Nota integrativa	
Rendiconto finanziario		
Relazione sulla gestione		

I nuovi obblighi di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl

Art. 2477 c.c.		
PARAMETRI SOGLIA	Vecchia versione	Nuova versione
Ricavi delle vendite e prestazioni	8.800.000	2.000.000
Totale attivo dello Stato Patrimoniale	4.400.000	2.000.000
Numero di dipendenti occupati in media nell'esercizio	50	10
	2 parametri su 3	1 parametro su 3

Obbligo di nomina quando per due esercizi consecutivi vengono superati i limiti di:



La prevalenza della sostanza sulla forma e della rilevanza delle operazioni



La prevalenza della sostanza sulla forma e della rilevanza delle operazioni




Esempi in cui si traduce tale principio:

- Nuovi criteri di rappresentazione delle operazioni di acquisto azioni proprie;
- Crediti, debiti e titoli di debito da valutare al costo ammortizzato;
- Nuovo regime delle spese di ricerca e pubblicità;
- Eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;
- Nuovi criteri di ammortamento dell'avviamento e delle spese di sviluppo;
- Eliminazione dei conti d'ordine;
- Introduzione (per società di grandi dimensioni) dell'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario;
- Integrazioni e modifiche del contenuto informativo della nota integrativa e della relazione sulla gestione.



Codice civile – art. 2423

«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta»



La rilevanza o l'irrilevanza deve essere riferita non alla singola informazione omessa, ma al loro complesso, tenendo conto sia dei profili quantitativi che qualitativi

Le indicazioni obbligatorie in Nota integrativa



Le società nella nota integrativa:

- devono illustrare i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione;
- deve indicare le politiche di bilancio adottate.

Devono essere forniti elementi per comprendere quale impatto ha avuto sul bilancio la non osservanza del principio contabile

In coerenza al nuovo principio generale è stato eliminato

- Il n. 12 del comma 1 dell'art. 2426 c.c. secondo cui *“le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora.....complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempre che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione”*, che, dunque, è stato soppresso.
- la regola contenuta nel vecchio OIC 16, par. 53, che consentiva di adottare *“la metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno”* quando la quota di ammortamento così ottenuta non si fosse discostata significativamente dalla quota calcolata su base analitica in ragione dei giorni di possesso.

DERIVAZIONE RAFFORZATA

OIC



Fisco

DERIVAZIONE RAFFORZATA – COSA SIGNIFICA E CHI LA APPLICA



**Applicano la
derivazione
rafforzata**

**Imprese che redigono il bilancio in base
al CC e principi contabili OIC
(Bilanci forma ordinaria e abbreviata)**




**Sono esclusi e
applicano la
derivazione
semplice**


**Le micro-imprese anche se optano per il
bilancio in forma ordinaria o abbreviata**

ATTENZIONE

**Telefisco 2018: sono escluse le
società di persone!!!**



Il Principio fiscale di «derivazione rafforzata»



Vince il Fisco e perdono gli OIC



Valutazione civiltistica

Valutazione magazzino
Valutazione titoli
Svalutazione immobilizzazioni materiali

Criterio di determinazione reddituale

- **Compenso amm.ri deducibile per cassa**
- **Imposte deducibili per cassa**
- **Autovetture, telefoni, rappresentanza**
- **Acc.to fondi deducibili solo se previsti Tuir**



Esempi

SI DERIVAZIONE RAFFORZATA

NO DERIVAZIONE RAFFORZATA

Qualificazione

- Un acquisto di merce in cui il fornitore concede una dilazione eccedente quella d'uso fa sì che l'operazione sia qualificata in parte come vendita di beni in parte come finanziamento, con contabilizzazione degli interessi impliciti

Valutazione

L'OIC prevede che ricorrendone i presupposti vadano svalutati:

- i beni strumentali
- i titoli

Fiscalmente tali svalutazioni non hanno effetto

Imputazione temporale

- Il passaggio di proprietà di un bene non avviene in base a quanto previsto dal titolo giuridico ma nel momento in cui passano all'acquirente i rischi e benefici connessi al possesso del bene

Quantificazione

- Le autovetture e le spese telefoniche si deducono al 20%
- L'IMU è indeducibile salvo parziale deducibilità (20%) se ne ricorrono i presupposti
- Le imposte sui redditi non si deducono
- Le imposte e tasse se deducibili si deducono per cassa, come anche i compensi amministratori.
- Gli acc.ti ai fondi rischi e oneri non si deducono salvo quelli specificamente previsti dal TUIR (TFR, IFR, ISC)

Classificazione

- Una spesa di pubblicità e propaganda deve essere contabilizzata a conto economico e non più capitalizzata (salvo ipotesi particolari).
- Stesso dicasi per le spese di ricerca

Il postulato della rappresentazione in bilancio



Bilanci ordinari e semplificati

ANTE D.LGS N. 139/2015	POST D.LGS N. 139/2015
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I) - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre.	B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I) - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre.

Ricerca

Pubblicità



OIC 24 - PUNTO 46

COSTI DI SVILUPPO - CRITERI PER LA CAPITALIZZAZIONE

Prodotto o processo

Definito

Costi con **diretta inerenza al prodotto**, al processo o al progetto


Costo: è dubbio possa essere attribuito ad un progetto specifico = Spesare a CE

Realizzabile, cioè:

- tecnicamente fattibile con l'intento di sfruttare commercialmente il prodotto o il processo;
- la società ha/può disporre delle necessarie risorse. Occorre business plan risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo e capacità di procurarsi tali risorse (**disponibilità di finanziamenti esterni** ottenendo conferma da un finanziatore).

Recuperabile

Prospettive di reddito. Ricavi stimati almeno sufficienti a coprire i costi (sviluppo, produzione e commercializzazione).



**Resta la
possibilità di
capitalizzare**

Costi di pubblicità (...sopravvissuti)



Costi di impianto e ampliamento

- costi sostenuti da una Newco per progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale (costi di start up);
- costi sostenuti da una società preesistente prima dell'inizio di una nuova attività (es. nuovo ramo d'azienda, nuovo centro commerciale, nuovo processo produttivo)


Tra cui ...relativa pubblicità

- costi del personale operativo che avvia le **nuove attività**;
- **costi di pubblicità sostenuti in tale ambito**;
- costi di assunzione e addestramento nuovo personale;
- costi allacciamento servizi generali;
- costi per riadattare stabilimento esistente.

OIC 24 - PUNTO 40

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO - CRITERI PER LA CAPITALIZZAZIONE

- Necessaria congruenza e rapporto causa-effetto tra costi in questione e il beneficio (futura utilità) atteso;
- Costi: direttamente attribuibili alla nuova attività. Limitati a quelli sostenuti nel periodo antecedente momento possibile avvio (costi generali/amministrativi e inefficienze durante il periodo di start-up non sono capitalizzabili);
- Recuperabilità: dei costi, in quanto è ragionevole una prospettiva di reddito



**Resta la
possibilità di
capitalizzare**

ART. 2426 N. 5 C.C.

Distribuzione dividendi

VECCHIO TESTO fino al 2015

5) **i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità** aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

NUOVO TESTO DAL 2016

- Fino a che l'ammortamento dei **costi di impianto e ampliamento e di sviluppo** non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati

Spese Studi/ricerche e Pubblicità/propaganda

(Tuir – art. 108)

Vecchio testo

- 1. Le spese relative a **studi e ricerche** sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
- 2. Le spese di **pubblicità e di propaganda** sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

(Tuir – art. 108)

Nuovo testo

- 1. “Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.”
- 3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3.


Rappresentazione in bilancio

Scomparsa l'area straordinaria



Bilanci ordinari e semplificati

VARIAZIONE SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO ORDINARIO -
CONTO ECONOMICO (5)


ANTE D.LGS N. 139/2015	POST D.LGS N. 139/2015
E) Proventi e oneri straordinari:	
<u>20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);</u>	
<u>21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.</u>	
Totale delle partite straordinarie (20 – 21)	
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

Nuova
collocazione

Critero IOC di Classificazione


Si derivazione rafforzata

Come gestiscono le software house



Componenti straordinari che fine fanno?

OIC 12



<p>Plus/minus da espropri o nazionalizzazioni di beni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A5 (altri ricavi e proventi); • B14 (oneri diversi di gestione).
<p>Plus/minus da alienazione immobili civili ed altri beni non strumentali. Plus da acquisizione immobilizz. materiali a titolo gratuito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A5 (altri ricavi e proventi) • B14 (oneri diversi di gestione)
<p>Furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. No grande distribuzione.</p>	<p>Da valutare di fronte al caso concreto I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5 altri ricavi e proventi.</p>
<p>Perdite/danneggiamenti beni per eventi naturali straordinari (alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc...) Anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari</p>	<p>Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa (merci, beni strumentali, denaro, etc.). I rimborsi assicurativi: A5 altri ricavi e proventi.</p>
<p>Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A5 (altri ricavi e proventi)

Componenti straordinari che fine fanno?

OIC 12



<p>Multe/ammende/penalità da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • B14 (oneri diversi di gestione).
<p>Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Es. quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.</p>	<p>Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Da valutare di fronte al caso concreto</p>
<p>Perdita/acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> • B14 oneri diversi di gestione; • A5 altri ricavi e proventi.
<p>Oneri per imposte <u>dirette</u> relative agli esercizi precedenti Ruoli, avvisi liquidazione, di pagamento, di accertamento, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate.
<p>Oneri per imposte <u>indirette</u> relative agli esercizi precedenti:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • B14 oneri diversi di gestione • Differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso - A5 altri ricavi e proventi


Componenti straordinari che fine fanno?

OIC 12




COMPONENTE	NUOVA COLLOCAZIONE IN BILANCIO
Oneri di ristrutturazione aziendale Incentivi a dipendenti, legali, commercialista, transazioni	Da valutare di fronte al caso concreto
Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito	<ul style="list-style-type: none"> • C16 d) proventi finanziari diversi dai precedenti.
Plus/minus da conferimenti aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni e altre operazioni sociali straordinarie	<ul style="list-style-type: none"> • A5 (altri ricavi e proventi) • B14 (oneri diversi di gestione).
Plus/minus da cessione (compresa permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati	<ul style="list-style-type: none"> • C 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; • C16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; • C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.
Plus/minus da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	<ul style="list-style-type: none"> • A5 (altri ricavi e proventi); • B14 (oneri diversi di gestione).

Impatto fiscale eliminazione area straordinaria



Impatto fiscale eliminazione area straordinaria



Eliminazione area straordinaria

TUIR – art. 96 (interessi passivi)

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'[art. 2425](#) c.c. **con esclusione** delle voci di cui al n. 10, lett. a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio

IRAP – art. 5 (base imponibile)

1. Per i soggetti di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), non esercenti le attività di cui agli artt. 6 e 7, **la base imponibile è determinata** dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'[art. 2425](#) c.c., **con esclusione** delle voci di cui ai n. 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13

**Nonché con esclusione
dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da
trasferimenti di azienda o di rami di azienda**

Trasferimento azienda: cessione e conferimento azienda, fusione e scissione

Eliminazione area straordinaria

TUIR – art. 96 (interessi passivi)

IRAP –art. 5 (base imponibile)

Costi/ricavi dell'ex area straordinaria impattano

Temperamento

**Le plus/minus da
trasferimento azienda
non impattano sul ROL**

Temperamento

**Le plus/minus da
trasferimento azienda
impattano ai fini Irap**

Il principio di IMPUTAZIONE TEMPORALE





I nuovi OIC 15 – Crediti – ricavi OIC 19 – Debiti - costi

Passaggio sostanziale e non formale

del titolo di proprietà

*assumendo quale parametro di riferimento il
trasferimento dei rischi e benefici.*



Art. 109 comma 2 TUIR

Alla data in cui si verifica il passaggio di proprietà



Principio di competenza temporale

TUIR art. 109, comma 1 e 2

- ✓ Vendita beni mobili: consegna o spedizione
- ✓ Immobili e aziende: atto notarile o data indicata su questo

OIC 15 – OIC 19

- Beni mobili, aziende e immobili
- ✓ Passaggio dei rischi e benefici

Microimprese

Grandi e medie imprese

Prestazione servizi

Per tutti: alla data in cui le prestazioni sono ultimate

Principio di competenza temporale

Passaggio rischi e benefici

Fattispecie	SI	NO
Contratto estimatorio		
Vendita con patto di retrocessione		
Vendita con obbligo di istallazione		
Patto di vendita "aperto" su esperienza statistica		
Vendita con patto di riservato dominio		

Vendita con patto di riservato dominio TUIR - articolo 109, comma 2, lett. c)

- Non si tiene conto della clausola di riserva della proprietà
- La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti è assimilata alla vendita con riserva della proprietà

TUIR



OIC

Competenza temporale – elementi positivi

Risoluzione n. 37/E/2018

- Costituzione di un **diritto di superficie a tempo determinato**, da remunerare attraverso canoni annui in *tranches* trimestrali anticipate
- La società istante intende contabilizzare e quindi tassare i canoni come **ricavi** secondo il principio di competenza e **non come plusvalenza** da cessione nel periodo di imposta di stipulazione, rilevando comunque **l'assenza di specifiche previsioni OIC sul punto**
- L'Agenzia delle Entrate, richiamando la gerarchia delle fonti enunciata nel principio OIC 11 e l'applicazione analogica del principio OIC 12 rileva «una **sostanziale equiparazione**, dal lato dei componenti di reddito negativi, tra gli effetti contabili prodotti dal diritto di superficie e quelli prodotti dalla locazione», concludendo che «ciò induce a ritenere corretta, dal lato dei componenti di reddito positivi, la rilevazione come “ricavi” (e non come plusvalenza) dei canoni periodici spettanti per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato».

Competenza temporale – elementi positivi

Risposta n. 119/2018

- **Risarcimento danni** stabilito nel 2017, con procedura arbitrale a favore della società istante, in seguito alla risoluzione unilaterale di un contratto di appalto da parte dell'altro contraente
- Il componente positivo rileva nell'anno **2017** (in cui il titolo, costituito dal lodo arbitrale, si è reso **definitivo e inoppugnabile**)
- Non rileva, sotto questo profilo, la circostanza che il risarcimento non sia stato ancora materialmente conseguito nel 2018 e che la società istante abbia avviato una procedura per il suo riconoscimento, propedeutica ad azioni per il recupero coattivo di quanto dovuto (salvo l'attualizzazione del valore del credito ove rilevante)

Competenza temporale – differenze cambio

Risposta n. 5/2019

Differenze di cambio, realizzate nel 2017 tramite la cessione di partecipazioni espresse in valuta estera (dollari)

- Sul piano civilistico e contabile le partecipazioni costituiscono **attività non monetarie** da iscrivere al costo/cambio storico
- Le differenze di cambio **non** danno luogo ad un'autonoma e separata valutazione, in quanto determinate al cambio corrente alla data di compimento dell'intera operazione
- Pertanto, la differenza sul cambio **concorre** a formare l'ammontare della plusvalenza (o minusvalenza) in regime *pex*

Competenza temporale

Ricavi commisurati ai risultati

Condizione sospensiva

- L'azienda eroga il premio se l'agente raggiunge gli obiettivi
- Se al 31/12 non è ancora certo il risultato, può accantonare l'onere ragionevolmente stimato
- Ma la mancanza di certezza lo rende indeducibile

Condizione risolutiva

- L'azienda eroga in anticipo il premio e poi l'agente lo restituisce se non raggiunge gli obiettivi
- Al 31/12 l'azienda iscrive un costo (non un accantonamento) e lo deduce
- Se poi l'Agente l'anno dopo restituisce allora l'importo forma reddito all'azienda

No derivazione rafforzata

PRINCIPIO DI CASSA «ALLARGATO»

CASSAZIONE N. 20033/2017

COMPENSO AMMINISTRATORE




Pagamento con bonifico




Rileva la data in cui l'amministratore ha avuto l'accredito

Non rileva la data in cui la società ha disposto il bonifico anche se con valuta assegnata (d'altronde la disposizione è revocabile)

ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI



Accantonamenti per rischi e oneri



Come contabilizzare il fondo rischi al 31 dicembre

I principi OIC prevedono che l'accantonamento (costo) deve interessare la voce del conto economico individuata in base alla natura del componente di rischio.

Dunque:

- B9) – se si tratta di una vertenza di un dipendente
- B6) beni o B7) servizi- se si tratta di un fornitore che reputa di dover essere pagato

Se non si è in grado di attribuire il rischio ad una categoria specifica allora si adopera la voce residuale:

- B12) – come nel caso di un cliente che rifiuta di pagare

Vertenza del dipendente

31/12/18

Accantonamento per rischi (B9)	A	Fondo rischi (B4)	70.000
--------------------------------	---	-------------------	--------

Sentenza 25/3/2019: condanna a € 100.000

31/12/18

Accantonamento per rischi (B9)	A	Fondo rischi (B4)	100.000
Rettifica precedente articolo in PD			

Variazione in aumento Redditi 2018



25/3/2019

Fondo rischi (B4)	A	Banca	100.000
-------------------	---	-------	---------

Variazione in diminuzione Redditi 2019



Vertenza del dipendente

31/12/18

Accantonamento per rischi (B9)	A	Fondo rischi (B4)	70.000
--------------------------------	---	-------------------	--------


Variazione in aumento Redditi 2018

Sentenza 20/6/2019: condanna a € 100.000

20/06/19

Fondo rischi (B4)	70.000	A	Debiti verso dipendente	100.000
Salari e stipendi (B9)	30.000			


70.000
Variazione in diminuzione Redditi 2019

Vertenza del dipendente

31/12/18

Accantonamento per rischi (B9)	A	Fondo rischi (B4)	70.000
--------------------------------	---	-------------------	--------


Variazione in aumento Redditi 2017

Sentenza 20/6/2019: condanna a € 30.000

20/6/2019

Fondo rischi (B4)	70.000	A	Debiti verso dipendente	30.000
			Sopravv. Attiva non tassata	40.000


40.000
Variazione in diminuzione Redditi 2019

Errore contabile

Situazione diversa da

Cambiamento di Principi contabili

Criteria di valutazione, metodi di valutazione, classificazione ed esposizione in bilancio, principi che regolano l'individuazione delle operazioni

Cambiamenti di stime contabili

	Rimanenze Iniziali	Rimanenze Finali
LIFO	100.000	150.000
FIFO	150.000	175.000
	+50.000	+ 25.000

Applicazione retroattiva

Variazione rimanenze (rimanenze iniziali)

a Altri ricavi e proventi

50.000

OIC 29 - Contabilizzazione degli errori

2015 Fino al 2015

Sopravvenienze attive e passive
Per perdita di competenza temporale

**Impatto sul risultato d'esercizio
Variazione in aumento e in
diminuzione in Unico**



2016



Contabilizzazione errori



Errore rilevante



Errore irrilevante

PN

CE

01/01/2018

01/01/2018

**Perdite portate a nuovo (PN) a
Debiti vari**

**Sopravvenienze passive a
Debiti vari**

**Crediti vari a
Utili portati a nuovo (PN)**

**Crediti vari a
Sopravvenienze attive**

Obbligo rettifica bilancio 2017 per comparabilità

NON obbligo rettifica bilancio 2017

Beni strumentali materiali



AMMORTAMENTO - DECORRENZA


L'ammortamento è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell'esercizio.

TUIR – ARTICOLO 102

OIC 16

A PARTIRE DAL MOMENTO IN CUI IL BENE E' UTILIZZATO

A PARTIRE DAL MOMENTO IN CUI IL BENE E' UTILIZZABILE



E' UN CRITERIO DI VALUTAZIONE?

DERIVAZIONE RAFFORZATA ?



E' UN CRITERIO DI IMPUTAZIONE TEMPORALE?



AMMORTAMENTO 1° ANNO

TUIR – ARTICOLO 102 – dm 31/12/88

OIC 16

Aliquota ridotta

50%

Ammortamento a giorni, salvo
irrelevanza



NO DERIVAZIONE RAFFORZATA !!




AMMORTAMENTO BENI CEDUTI IN CORSO D'ESERCIZIO

• TUIR – ART. 102 – dm 31/12/88

• OIC 16



Ris. 41/2002
Consentito a giorni se
applicato per tutti i
cespiti



Ammortamento a giorni,
salvo irrilevanza

Impatto plusvalenze rateizzabili
Impatto super e iper ammortamenti

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DDCC

BENI COMPOSTI DA *ASSETS* DIVERSI:

1. DI VALORE SIGNIFICATIVO
2. DI DURATA DIVERSA
3. SEPARABILI



1. **AMMORTAMENTO CALCOLATO SEPARATAMENTE** rilevante fiscalmente
2. **PERIODO D'AMMORTAMENTO MASSIMO** non oltre l'ammortamento del CESPITE PRINCIPALE

INTERRUZIONE PROCESSO DI AMMORTAMENTO

QUANDO
IL VALORE RESIDUO
stimato è uguale (o superiore) al valore netto contabile del bene



Ovviamente si ha anche
Interruzione dell'ammortamento
FISCALE



IMMOBILIZZAZIONI V/S MAGAZZINO

**IMMOBILIZZAZIONI DESTINATE ALLA VENDITA
VANNO RICLASSIFICATE NEL CIRCOLANTE SE**

- **VENDIBILI** nelle condizioni attuali, senza modifiche sostanziali
- Vendita **ALTAMENTE PROBABILE** nel **BREVE TERMINE**

**Delibera
del Cda**

CONSEGUENZE FISCALI

1. Fuoriuscita dal computo per **SOCIETÀ DI COMODO**
2. Vendita continua a generare **PLUS O MINUSVALENZE** fiscali (frazionabile ex art. 86 Tuir), salvo per beni che afferiscono l'oggetto della attività d'impresa

Disconoscimento di costi capitalizzati su cespiti



Cassazione da ultimo con sentenza n. 9993 del 24/4/18

Spese incrementative capitalizzate su immobili 15 anni prima (ritenute non documentate e quindi la corrispondente quota di ammortamento non deducibile)

L'agenzia non può disconoscere i relativi ammortamenti. Avrebbe dovuto contestare la capitalizzazione dei costi e la loro non idonea documentazione entro il termine di decadenza (31 dicembre del 4° anno ma dal periodo d'imposta 2016 è bene ricordare che la prescrizione si è allungata di un anno.



Perdite di beni strumentali

TUIR – articolo 101

Le perdite di beni di cui al comma 1, **commisurate al costo non ammortizzato di essi,** sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi

TUIR - articolo 102

In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.



Macchinari	
100.000	8.486
91.514	

Cespiti – svalutazione



OIC 18 – principio della prudenza

- Cespiti : € 100.000
- Fondo amm.to : € 30.000
- Valore residuo : € 70.000
- Valore effettivo : € 50.000

Svalutaz. A F.do sval. 20.000

F.do sval. A Cespiti 20.000

Ammortamenti civili si calcolano su
80.000 (100.000 – 20.000)

Tuir – svalutazione fiscalmente irrilevante

Variazione in aumento RF: 20.000
(svalutazione non deducibile)

Ammortamenti si continuano a
calcolare su € 100.000

Ogni anno Variazione in
diminuzione in RF per la quota di
ammortamento fiscale non
inputata a conto economico

La locazione finanziaria

IAS 17

METODO FINANZIARIO

Il contratto si tratta come l'acquisto di un bene

Situazione patrimoniale

- Attivo: Immobilizzazioni
- Passivo: fondo ammortamento


Conto economico

- Ammortamenti
- Interessi passivi

OIC

METODO PATRIMONIALE

Il contratto di continua a contabilizzare portando a CE i canoni di locazione ripartendo il costo lungo la durata del contratto, compreso il maxicanone (risconto)



**Deroga al principio di
Prevalenza della sostanza sulla forma
Criterio di rappresentazione in bilancio**

Bilanci 2019 – IFRS 16

Nel caso in cui:

- il leasing trasferisce la proprietà dell'attività sottostante al locatario al termine della durata del leasing;
- o se il costo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo riflette il fatto che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto.



le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dell'attività sottostante dei coefficienti Dm 31 dicembre 1988.

In caso contrario, il locatario deve ammortizzare l'attività consistente nel diritto di utilizzo:

- dalla data di decorrenza alla fine della vita utile dell'attività consistente nel diritto di utilizzo
- o, se anteriore, al termine della durata del leasing.

Bilanci 2019


Alla fine del leasing il bene passa per contratto al locatore




Amm.to DM 31.2.1988

Amm.to DM 31.2.1988

Alla fine del leasing è economicamente probabile che si eserciti il riscatto



Bilanci 2019



Alla fine del leasing il bene NON passa per contratto al locatore

Alla fine del leasing è economicamente NON probabile che si eserciti il riscatto

Bilanci 2018

Principio di
quantificazione

No derivazione
rafforzata

Contratti stipulati dal
29 aprile 2012

IPOTESI

Durata contrattuale

Comportamento

= a quella minima

Canoni : deducibili in conformità a quanto imputato a CE

> rispetto a quella
minima

Canoni: deducibili in conformità a quanto imputato a CE
(principio sancito da art. 109, comma 4, del TUIR)

< rispetto a quella
minima

Canoni: deducibili in un periodo superiore rispetto a
quello di imputazione a CE.

Obbligo di effettuare variazioni in aumento del reddito in
sede di Unico



DURATA DEL CONTRATTO 10 anni


DURATA FISCALE 18 anni



..”

IMPIANTO

Durata fiscale																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Durata contrattuale																	




LEASING – ONERI DI PRELOCAZIONE

Cassazione n. 8897 del 11/4/18

I canoni di prefinanziamento (cd. oneri di prelocazione) - corrispondenti agli interessi dovuti sulle somme pre-finanziate nel corso della realizzazione o dell'adeguamento dell'opera poi concessa in leasing - corrisposti prima della consegna del bene,

sono fiscalmente deducibili

solo a partire dalla consegna dell'immobile e proporzionalmente alla durata del contratto di leasing, cui sono funzionalmente collegati.



Rappresentazione contabile conforme

Plusvalenza da lease back

Codice civile

Va spalmata lungo la durata del leasing



Tecnica dei risconti

Fisco

Principio di derivazione rafforzata

SI

Il lease back non sono 2 operazioni

Vendita + leasing

Ma è un contratto unitario

Dunque fiscalmente la plus va spalmata così come si fa contabilmente

Plusvalenza da lease back e le micro imprese?

Codice civile

Va spalmata lungo la durata del
leasing



Tecnica dei risconti

Anche micro imprese

Fisco

Principio di derivazione rafforzata

NO !!

Dunque ?



Come grandi e medie imprese perché
c'è precedente Cassazione!!

LA GESTIONE DEL MAGAZZINO



Rimanenze magazzino - accertamento induttivo se omessa indicazione nell'inventario con raggruppamento per categorie omogenee

Cassazione n. 5995 del 8/3/17

- E' legittimo l'accertamento induttivo del reddito d'impresa qualora l'inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, così violando la prescrizione dell'art. 15, co. 2, D.P.R. n. 600/1973. Anzi, la descritta incompletezza contabile e l'inattendibilità scritturale che ne deriva giustificano finanche l'accertamento induttivo puro ex art. 39, co. 2, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, nel quale hanno cittadinanza le presunzioni c.d. supersemplici, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Di conseguenza, le presunzioni gravi, precise e concordanti che fondano l'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973 spostano l'onere della prova sul contribuente.

Valutazione beni magazzino

TUIR - articolo 92, comma 5

“Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l’intera quantità dei beni, indipendentemente dall’esercizio di formazione, per il valore normale.”.

01/12/18

31/12/18

Dicembre 2018

Valutazione immobili «unici»



I beni infungibili, che per la loro specificità sono unici e non sono sostituibili con beni aventi caratteristiche perfettamente identiche, devono essere valutati al costo specifico [*i.e.* costo di acquisto o di produzione]. Per tali beni, infatti, risulta possibile una misurazione puntuale dei costi effettivi ad essi afferenti.

La rilevanza fiscale della svalutazione risulta preclusa in relazione ai beni valutati al costo, la cui svalutazione non trova riconoscimento fiscale.

MAGAZZINO - CRITERI DI SVALUTAZIONE

CATEGORIA	PARAMETRO
Materie prime e sussidiarie	Costo di sostituzione
Semilavorati e prodotti in corso di lavorazione	Valore netto di realizzo
Prodotti finiti , merci e rimanenze destinate alla vendita	


**UTILIZZO COSTI
STANDARD**

LAVORI SU COMMESSA – COME SI VALORIZZANO

Art. 2426, n. 11, c.c. → *“i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza”*

**CRITERIO DELLA
COMMESSA
COMPLETATA**

Ricavi e margine di
commessa riconosciuti
solo a opera ultimata




**CRITERIO DELLA % DI
COMPLETAMENTO**

Costi, ricavi e margine di
commessa riconosciuti in
proporzione
all'avanzamento opera



LAVORI INFRA/ULTRA ANNUALI



LAVORI SU COMMESSA – Criterio corrispettivi pattuiti

Cosa occorre per poterlo adottare

1. **CONTRATTO VINCOLANTE** tra le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e il diritto al corrispettivo per l'appaltatore
2. **DIRITTO AL CORRISPETTIVO MATURA CON RAGIONEVOLE CERTEZZA**
OIC 23: diritto al corrispettivo può considerarsi maturato quando il contratto garantisce, alla società che effettua i lavori, in caso di recesso del committente, diritto al risarcimento dei costi e di congruo margine
3. **NON PRESENTI SITUAZIONI DI INCERTEZZA:** condizioni contrattuali o fattori esterni che rendono dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni
4. **RISULTATO** commessa può essere **attendibilmente misurato**

LAVORI SU COMMESSA – Criterio corrispettivi pattuiti

1. VA APPLICATO OBBLIGATORIAMENTE (non più una mera preferenza) se sussistono le condizioni
2. Se non sussistono le condizioni, si applica il CRITERIO DELLA COMMESSA COMPLETATA.
3. **METODO *cost to cost***: eliminazione della preferenza, e rimando alla LIBERA SCELTA del redattore del bilancio (ore uomo; unità prodotte)


TUTTAVIA

1. COMMESSE A BREVE TERMINE: ancora consentito applicare criterio della commessa completata, **MA SOLO SE** non ha effetti distorsivi.

LAVORI SU ORDINAZIONE

IN BILANCIO

**IN DICHIARAZIONE DEI
REDDITI**



✓ **CRITERIO COMMESSA
COMPLETATA**

✓ **CRITERIO PERCENTUALE DI
COMPLETAMENTO**

NO DERIVAZIONE RAFFORZATA

LAVORI SU COMMESSA COSTI ACQUISIZIONE E PRE-OPERATIVI

1. COSTI SOSTENUTI PER ACQUISIZIONE COMMESSA (partecipazione a gare, studi di fattibilità, ecc.): imputati al CE dell'esercizio in cui sono sostenuti

OIC 23 deroga: a meno che la commessa non è acquisita



2. COSTI "PRE-OPERATIVI": sostenuti post acquisizione del contratto, ma prima dell'avvio dell'opera (ad esempio: impianto del cantiere, studi specifici, relazione sulla sicurezza)

OIC 23: assimilati a quelli di commessa: partecipano al margine di commessa in funzione dello stato di avanzamento dei lavori

LAVORI SU COMMESSA - COSTI DI CHIUSURA

ONERI ORDINARIAMENTE SOSTENUTI DOPO FINE LAVORI

(smobilizzo del cantiere, manutenzioni concordate, garanzie contrattuali, penalità, ecc.)



PARTE NON ANCORA SOSTENUTA A CHIUSURA COMMESSA

- iscritta in un apposito Fondo per rischi ed oneri
- SE LA STIMA è ATTENDIBILE di anno in anno concorre al SAL tra i costi di commessa.

Rinuncia da parte dei soci ai crediti vantati verso la società



Rinuncia da parte dei soci ai crediti vantati verso la società



SOCIETÀ

SOCIO



**REDDITO PER LA PARTE CHE
ECCEDE IL COSTO FISCALE
CREDITO IN CAPO AL SOCIO**

**INCREMENTO COSTO FISCALE
PARTECIPAZIONE NEI LIMITI DEL
COSTO FISCALE**

**COMPRO IL CREDITO SUL MERCATO
SVALUTO FISCALMENTE IL CREDITO**

**POTREBBE NON COINCIDERE CON IL
VALORE DI BILANCIO DEL DEBITO**



S.P.

Riserva di capitale

Debito verso socio

10.000

Il socio non rilascia la attestazione
di atto notorio alla società

1	99	2	10.000	00	3	4		5	6	,00
7		8		,00	9	10		11	12	,00

Rinuncia a crediti da parte dei soci


OCCORRE Individuare il COSTO FISCALE CREDITO

SOCIO - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ATTESTANTE VALORE FISCALE CREDITO RINUNCIATO
IN **ASSENZA** TASSAZIONE INTERO VALORE RINUNCIATO
(VALORE FISCALE = ZERO)

Termine
ultimo per il
rilascio??

SE VALORE CONOSCIUTO DALLA SOCIETÀ NON
NECESSARIA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

RINUNCIA CREDITI CORRELATI A REDDITI TASSATI PER CASSA



C.M. 73/E/1994: «rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta)»

**Interessi attivi
Compenso amministratore
IFM**

**CASSAZIONE SENTENZA N. 1335/2016
CONFERMA LA TESI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**Credito del SOCIO
per**

**Compenso
amministratori**

Interessi attivi


Collaboratore

Professionista

IFM

Rinuncia

**Ritenuta acconto
26%**




**Rigo RL2
Modello Redditi**

**Ritenuta acconto
scaglione**




**Quadro RC
Modello Redditi**

**Ritenuta acconto
20%**



**Quadro RE
Modello Redditi**

**Ritenuta acconto
20%**



**Quadro RM
Modello Redditi**

INCREMENTO COSTO FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DAL SOCIO

Incasso giuridico - Cass. n. 1335 del 26/01/2016

Compenso amministratore collaboratore (socio)

1. Società contabilizza a CE il costo ma non deduce perché non paga
2. A distanza di tempo l'amministratore rinuncia ad ottenere il pagamento del compenso
3. La società deve fare la RA Irpef e Rit. INPS (l'amministratore fornisce provvista)
4. La società versa i contributi INPS gestione separata (compreso quota 2/3 di propria competenza che è deducibile)
5. **L'amministratore tassa nel quadro RC ma vede incrementare il CFR della propria partecipazione**
6. **La sopravvenienza attiva in capo alla società (storno del debito v/o amministratore) alimenta una riserva di capitale non tassata**

Conforme Risoluzione n. 124/2017

**Scorretto e
INcoerente**

Incasso giuridico - Cass. n. 1335 del 26/01/2016

Compenso amministratore (NON socio)

- 1. Società contabilizza a CE il costo ma non deduce perché non paga**
- 2. A distanza di tempo l'amministratore NON socio rinuncia ad ottenere il pagamento del compenso**
- 3. La sopravvenienza attiva in capo alla società (storno del debito v/o amministratore) non è tassata (costo mai dedotto)**
- 4. L'amministratore (NON socio) NON tassa nulla nel quadro RC**

Conforme Risoluzione n. 124/2017

**Corretto e
coerente**

Incasso giuridico - Cass. n. 1335 del 26/01/2016

Confermato da Risoluzione n. 124/2017

Indennità di fine mandato amministratore (socio)

1. Società accantona negli anni e deduce il costo (solo se amministratore collaboratore NO se professionista)
2. Al termine del mandato l'amministratore socio rinuncia indennità
3. La società deve fare la RA Irpef e Rit. INPS (l'amministratore fornisce provvista)
4. La società versa i contributi INPS gestione separata (compreso quota 2/3 di propria competenza che è deducibile)
5. La sopravvenienza attiva in capo alla società (storno del f.do IFM) alimenta una riserva di capitale non tassata
6. L'amministratore (se socio) tassa nel quadro RC/RM ma vede incrementare il CFR della propria partecipazione

Volontà di patrimonializzare la società

**Corretto e
coerente**

Risoluzione n. 124/2017

Indennità di fine mandato amministratore (NON socio)

- 1. Società accantona negli anni e deduce il costo (solo se collaboratore no se professionista)**
- 2. Al termine del mandato l'amministratore rinuncia alla indennità**
- 3. La sopravvenienza attiva in capo alla società è interamente tassata**
- 4. L'amministratore (NON socio) nulla tassa nel quadro RC poiché nulla ha percepito**

Presenza di animus donandi

**Corretto e
coerente**

Incasso giuridico – Cassazione n. 1335 del 26/01/2016

Rinuncia ad interessi sul finanziamento soci

- 1. La società deduce gli interessi per competenza (eventualmente regola del 30% del ROL)**
- 2. Il socio alla scadenza rinuncia agli interessi maturati**
- 3. Il socio alla rinuncia tassa gli interessi nel quadro RL – rigo RL2 (cod. 2)**
- 4. La sopravvenienza attiva in capo alla società forma una riserva di capitali non tassata**
- 5. Il socio incrementa il CFR della propria partecipazione**

**Corretto e
coerente**



I Finanziamenti Infragruppo





I Finanziamenti Infragruppo



Attualizzazione Finanziamento Soci

Il socio Rossi della Rossi S.p.A. effettua in data 1.1.2017 un versamento di € 100.000 alla società sulla base di un **contratto** di finanziamento **infruttifero** con **restituzione** della somma alla data del 31.12.2019.

TM: 3,75%

Valore debito al 31/12/19		100.000	
Tasso di mercato	3,75%	Oneri finanziari	10.456
Valore debito attualizzato al 1/1/17		89.544	



N.B. gli oneri finanziari vengono spalmati nei 3 anni di durata del contratto



Attualizzazione Finanziamento Soci

Al 31/12/19 è prevista la restituzione del finanziamento al socio. Come è evidente dalla tabella seguente il valore del debito nei confronti del socio in contabilità sarà di nuovo di 100.000 euro.

Anno	Valore debito all'1/1	Oneri finanziari esercizio	Valore debito al 31/12
2017	89.544	3.358	92.902
2018	92.902	3.484	96.386
2019	96.386	3.614	100.000
Tot. Oneri finanziari		10.456	

<i>Estinzione del finanziamento nei confronti del socio Rossi</i>		Dare	Avere
31/12/19	Debiti v/socio Rossi	100.000	
	Banca c/c		100.000



**Principio di qualificazione
SI derivazione rafforzata**

Finanziamento soci incoerente

Se il finanziamento:

- è erogato **da una società controllante a una controllata**
- dalle evidenze disponibili (es. **verbali del Consiglio di Amministrazione, struttura del Gruppo, situazione economica e finanziaria dell'impresa o del Gruppo, elementi del contratto ecc.**) si desume che la natura del finanziamento è il **rafforzamento patrimoniale della società controllata**
- alla differenza tra il valore attualizzato e il valore nominale del credito per la controllante (e del debito per la controllata), **dovrà attribuirsi natura patrimoniale e non economica.**


Finanziamento Soci per rafforzamento patrimoniale

CONTROLLANTE



La differenza va a incremento del valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari di conto economico).

CONTROLLATA



La differenza va a incremento del patrimonio netto (invece che tra i proventi finanziari di conto economico).

Finanziamento Soci per rafforzamento patrimoniale

CONTROLLANTE

<i>Finanziamento erogato alla "Il Pastore" S.p.A.</i>		Dare	Avere
01/01/18	Banca conto corrente		500.000
	Crediti v/controllate	450.971	
	Partecipazioni v/controllata	49.029	

← interessi

<i>Rilevazione componente finanziaria 2018 su credito v/controllata</i>		Dare	Avere
31/12/18	Crediti v/controllate	15.784	
	Altri proventi finanziari		15.784

← Si ricostruisce il credito

Alla scadenza il rimborso sarà contabilizzato in base al ricostituito valore nominale del credito.

<i>Rimborso della quota capitale del finanziamento erogato alla "Il Pastore" S.p.A.</i>		Dare	Avere
31/12/20	Banca conto corrente	500.000	
	Crediti v/controllate		500.000

Finanziamento Soci per rafforzamento patrimoniale

CONTROLLATA

<i>Finanziamento ricevuto dalla "Salumi & formaggi" S.p.A.</i>			
		Dare	Avere
01/01/18	Banca conto corrente	500.000	
	Debiti v/Controllante per finanziamenti		450.971
	Riserva Prestiti infruttiferi (AVI "Altre riserve")		49.029

Queste le scritture per la rilevazione degli oneri finanziari.

<i>Rilevazione componente finanziaria 2018 su debiti v/controllante</i>			
		Dare	Avere
31/12/18	Interessi e altri oneri finanziari	15.784	
	Debiti v/soci per finanziamenti		15.784

Alla scadenza, il rimborso sarà contabilizzato in base al ricostituito valore nominale del debito.

<i>Rimborso del finanziamento a scadenza</i>			
		Dare	Avere
31/12/20	Debiti v/soci per finanziamenti	500.000	
	Banca conto corrente		500.000

CONTROLLATA

	<i>Finanziamento ricevuto dalla "Salumi & formaggi" S.p.A.</i>	Dare	Avere
01/01/18	Banca conto corrente	500.000	
	Debiti v/Controllante per finanziamenti		450.971
	Riserva Prestiti infruttiferi (AVI "Altre riserve")		49.029

Interessi →

Alla estinzione del finanziamento

**Riclassifica riserva Prestiti
In Riserva straordinaria**

Di capitale o utili?

FISCO

Finanziamento Soci per rafforzamento patrimoniale DM adeguamento agli OIC - 3.08.2017

Nel caso dei finanziamenti infragruppo, la rappresentazione contabile che deriva dall'applicazione dei principi contabili non rileva ai fini fiscali, contrariamente a quanto prevede il principio di derivazione rafforzata.

La divergenza tra rilevazione contabile in base ai principi contabili e le diverse regole fiscali dovrà essere gestita con un "doppio binario".

Non incrementata
CFR della
partecipazione

Non costituisce
valore di PN

Perdite su crediti



IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Il fondo svalutazione crediti viene utilizzato per la copertura di perdite sui crediti prospettiche

Si possono verificare due ipotesi

FSC capiente



Utilizzo diretto del fondo

FSC NON capiente



Utilizzo diretto del fondo
+
Perdita su crediti

Crediti verso clienti

Base calcolo della svalutazione
deducibile (Accantonamento)

Deducibilità delle perdite
(utilizzo prioritario del FSC)

TUIR

Art. 106
5 x 1.000

Art. 101, c. 5
Certi e precisi

TUIR - Art. 101 co. 5

Le perdite (...) su crediti sono deducibili se

Risultano da elementi certi e precisi

In ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali

PERDITE SU CREDITI E COSTO AMMORTIZZATO

TELEFISCO 2018



«Si conferma che il valore fiscale del credito corrisponde a quello desunto dalla corretta applicazione del criterio del costo ammortizzato»

PERDITE SU CREDITI

Articolo 101



OIC 15

Cancellazione credito da bilancio transitata da CE è deducibile se:

- **prescrizione** del credito indipendentemente dall'importo (10 anni o 5 per la somministrazione di beni e servizi con pagamenti periodici. Art. 2948 cc). Cancellazione deve avvenire nel periodo in cui matura la prescrizione (non prima, non dopo) – art. 2948 c.c.
- **transazione** col debitore (accordo che prevede la riduzione definitiva del credito motivata da difficoltà finanziarie del debitore stesso) – art. 1965 c.c.
- **rinuncia unilaterale del credito**, dietro dimostrazione di interesse imprenditoriale a mantenere in vita il cliente.- art. 1236 c.c.
- **cessione pro-soluto** del credito cioè si garantisce solo l'esistenza del credito ma non la solvibilità, (Agenzia entrate n. 14/E del giugno 2014)

OIC 15 - CANCELLAZIONE DEI CREDITI

Trasferimento di tutti i **RISCHI**

SI

- forfaiting
- datio in solutum
- conferimento del credito
- vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito
- cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito

NO

- mandato all'incasso, compreso factoring comprendente solo mandato all'incasso e RB
- cambiali girate all'incasso
- pegno di crediti
- cessione a scopo di garanzia
- sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito

PERDITE SU CREDITI – crediti in procedura?

Le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o

Dottrina – vince OIC

Vige il principio di derivazione rafforzata – Se stralcio il credito dal bilancio in conformità agli OIC anche prima della entrata in procedura allora la perdita è deducibile

Dottrina - vince Fisco

Non si applica la derivazione rafforzata perché per le perdite su crediti concorsuali la norma fiscale è specifica e richiede l'apertura della procedura concorsuale

Credito in procedura concorsuale

Risposta n. 12/2018

- **Perdita su crediti** nei confronti di un fornitore ammesso al concordato preventivo
- Agenzia conferma che la perdita è deducibile nell'arco di tempo compreso tra l'apertura della procedura concorsuale (2008) e l'esecutività della stessa (2013), in base all'**art. 101, comma 5 del TUIR** e la sua interpretazione autentica da parte dell'art. 13, comma 3 del D.lgs. n. 147/2015
- Il costo, individuato nel 2017 tramite diretta riduzione del PN (ERRORE CONTABILE RILEVANTE) può essere dedotto attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo di imposta in cui si sarebbe dovuta concretizzare la **cancellazione** del credito (2013)

TUIR - ART. 101 COMMA 5

Elementi certi e precisi – previsti da norma

Credito di piccolo importo e trascorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza prevista per il pagamento



€ 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione

Non superiore a € 2.500 per le altre imprese

Svalutazione
«civilistica» =
Perdita «fiscale»



Crediti piccolo importo, scaduti da sei mesi a fine esercizio, senza prescrizione o rinuncia, non esigibili



Svalutazione in Conto Economico

NO PERDITA CONTABILE



Fiscalmente deducibile

Ma fiscalmente occorre assorbire se presente il fondo svalutazione crediti fiscali

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

Soggetti ires

- Si prescinde dal requisito di inerenza (TUIR - articolo 109, comma 5)
- Regola del 30% ROL (TUIR – articolo 96) – modifiche direttiva ATAD
- Integrale deducibilità degli interessi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione: **SOLO società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare**, intendendosi per tali quelle:
 - ✓ il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la **maggior parte** dal valore normale degli immobili destinati alla locazione
 - ✓ e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i **due terzi** da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

No 30% del ROL per interessi immobili patrimonio



Come cambia dal 2019 l'articolo 96 del TUIR


CONFERME

- **Gli interessi passivi indeducibili per via di altre leggi restano indeducibili**
- **Gli interessi attivi imponibili rendono deducibili gli interessi passivi**
- **Gli interessi passivi al netto degli attivi che eccedono il 30% del ROL dell'anno, possono beneficiare dell'avanzo ROL degli anni precedenti**

NOVITA'

- **Gli interessi attivi che eccedono i passivi si riportano senza limiti**
- **il ROL da contabile diviene «fiscale» - SEMPRE 30%**
- **Il ROL scade dopo 5 anni**
- **L'eccedenza di ROL contabile 2018 è utilizzabile solo per interessi passivi su prestiti ante 17/6/2016**
- **Rientrano nell'art. 96 anche gli interessi passivi capitalizzati su beni strumentali e immobili costruiti per la cessione**

Interessi passivi capitalizzati su beni strumentali e immobili merce dal 2019



ROL diviene FISCALE

Conto economico

Voce A

Voce B

risultato

Rettifiche fiscali reddito d'impresa

Voce A
rettificata

Rettifiche fiscali reddito d'impresa

Voce B
rettificata


Attenzione al
periodo
transitorio

ROL
fiscale

Ammortamenti
materiali/immateriali

Canoni di
leasing

ROL
contabile



Dal 2019

Interessi passivi 100.000

Interessi attivi dell'anno 30.000

Differenza 70.000

NEW
Interessi attivi Riportati = 20.000

Differenza = 50.000

NEW
30% ROL fiscale dell'anno = 30.000

insufficiente

20.000

NEW

FIFO

**RoI 5° 14° 13° 12° 11°
anno precedente**

Interessi passivi riportati poiché non dedotti

Interessi attivi di competenza del periodo d'imposta <b style="color: red;">10.000	-	Interessi passivi di competenza del periodo d'imposta <b style="color: red;">5.000	=	Interessi passivi riportati di periodi d'imposta (30.000) precedenti deducibili. <b style="color: red;">Di cui: <ul style="list-style-type: none"> • Deducibili: 25.000 • Riportati in avanti 5.000
<b style="color: red;">+ 30% ROL <b style="color: red;">20.000				
Totale 30.000				

**ROL CONTABILE
RIPORTATO AL
31 dicembre 2018
(non ha scadenza)**

Solo per

Dedurre interessi passivi su prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data

Se prestito rinegoziato per durata e importo è possibile utilizzare il ROL contabile ante 2019 per dedurre i soli interessi passivi del prestito originario

**ROL FISCALE DAL
2019**



Riportabile max 5 anni

Deroga al principio che il ROL contabile eccedente si perde